



COMUNE DI BARRAFRANCA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Dirigente del Settore I – Affari Generali - Servizi Finanziari

Al Segretario Generale

Verbale N. 33 del 19/09/2023

In data odierna, alle ore 8:00, in collegamento telematico audio-video, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del predetto Comune, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 12/02/2021, composto dalle seguenti persone:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
OCCHIPINTI dott. FRANCESCO – Presidente	X	
LIPARI dott. FILIPPO – Componente	X	
GENTILE dott. GIOVANNI – Componente	X	

OGGETTO: Parere sulla Determina del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Servizi Finanziari - recante "**Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023**".

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VISTI

- il D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la deliberazione del 01/09/2021 n. 7 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale che ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

- la deliberazione del 22/03/2022 n. 51 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, che ha ribadito, per gli enti locali dissestati, il divieto pressoché assoluto di alimentare il Fondo con risorse variabili (con l'unica eccezione ammessa per quelle previste da disposizioni di legge e destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente);
- l'art. 250 del TUEL, a norma del quale "l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";
- l'art. 250 del TUEL che si applica alla fase transitoria in cui si trova l'Ente che va dalla data di deliberazione del dissesto finanziario alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, (poiché l'Ente ha presentato il bilancio stabilmente riequilibrato al Ministero dell'Interno e ha ricevuto da quest'ultimo un diniego, giusta nota prot. Min. Interno n. 0110048 del 26/07/2023);

VISTI ED ESAMINATI

- la richiesta di parere sulla Determina del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Servizi Finanziari - recante "**Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023**", pervenuta a mezzo pec il 15/09/2023;
- la Determina del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Servizi Finanziari - recante "**Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023**", con l'attestazione che il Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli afferenti la spesa del personale della redigenda ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023, per l'2023, pervenuta a mezzo pec il 15/09/2023;
- il prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023;
- il prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2016;
- la relazione tecnico - finanziaria per l'anno 2023;
- i prospetti contabili delle spese del personale riferiti all'ultimo bilancio approvato (2018);
- i prospetti contabili delle spese del personale riferiti al redigendo bilancio stabilmente riequilibrato riferiti all'anno 2023;

VISTI

- l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 recante "Controlli in materia di contrattazione integrativa" che impone al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 23, comma 2. del D.lgs. 75/2017 recante "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022;
- l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";
- l'art. 79 del citato CCNL 2019/2021, circa la determinazione del fondo risorse decentrate, che suddivide le risorse in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO CHE le risorse stabili, di cui all'art 79, commi 1 e 1 bis, sono costituite da:

□□ comma 1 lettera a): □□ IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);

□□ Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

□□ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

□□ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

□□ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

□□ comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO CHE le risorse variabili, di cui all'art 79, comma 2, sono costituite da:

□□ lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

□□ lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

□□ lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

□□ lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

CONSIDERATO CHE

- il comma 3 del sopra citato art 79 prevede *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

- il comma 5 del sopra citato art 79 prevede *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati articoli 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e articolo 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

- il DM 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni del DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019";

- con determinazione del Capo del I Settore n. 50/225 del 07/04/2023 si è proceduto alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, giusto provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali -, acquisito al prot. dell'Ente n. 5808 del 23/03/2023;

DATO ATTO CHE

- risulta salvaguardato, in ogni caso, il limite dell'ammontare complessivo del Fondo del 2016, anche se il personale in servizio, negli anni successivi, risulti inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), previsto al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (63,30 unità) a quello a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (72 unità rapportate alla percentuale di part time);

- per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 *non può essere adeguato in aumento*, come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

Prospetto 2023					
tipologia rapporto	%	dipendenti	unità equivalenti	mensilità	cedolini
tempo pieno	100,00%	43	43,0	12	516
Parziale 24 h	66,67%	30	20,0	8	160
Parziale 22h	61,11%	13	7,944	8	63,56
Parziale 18h	50,00%	5	2,5	8	20
Totali		91	73,4		759,6
Totale dipendenti equivalenti 2023 (totale cedolini/unità/12 mensilità)					63,30
Totale dipendenti tempo indeterminato 2018					72
Differenziale (dipendenti equivalenti 2023 - dipendenti 2018)					-8,70

CONSIDERATO CHE

- il provvedimento formale di costituzione del fondo determina il vincolo contabile sulle risorse mentre l'accordo decentrato costituisce l'atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato;

- la costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2023, distintamente per la parte stabile e per la parte variabile, è conforme alle disposizioni di legge, le cui risultanze sono evidenziate nel seguente prospetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Totale Fondo Parte Stabile soggetto al limite (anno 2016)	270.984
CCNL 2016- 2018 Art 67 comma 2 lett a) (non soggetta al limite) € 83,20 x dip 2015	6.989
CCNL 2016- 2018 Art 67 comma 2 lett b) (non soggetta al limite) Differenze posizioni economiche orizzontali	1.229
CCNL 2019- 2021 Art 79 comma 1 lett b) (non soggetta al limite)	6.084
CCNL 2019- 2021 Art 79 comma 1 lett d) (non soggetta al limite)	3.887
CCNL 2019- 2021 Art 79 comma 1bis (non soggetta al limite)	11.519
Totale Fondo Parte Stabile (Lordo) A	300.692
Incrementi contrattuali (non soggetti al limite)	- 29.708
Totale Fondo Parte Stabile (da confrontare con il limite anno 2016)	270.984
Totale Fondo Parte Stabile soggetto al limite (anno 2016)	- 270.984
Decurtazione Fondo Parte Stabile 2023 B	0
Totale Fondo Parte Stabile (Netto) = A - B	300.692
Fondo Posizioni Organizzative	52.937
Fondo lavoro straordinario	10.203
Totale Fondo Parte Stabile (Netto) + Posizioni Organizzative + Fondo lavoro straordinario	363.832

TENUTO CONTO CHE

- il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri è eseguito sulla previsione definitiva di spesa del personale dell'ultimo bilancio approvato (2018), ai sensi dell'art. 250 del TUEL, poiché l'Ente si trova nella fase transitoria che va dalla data di deliberazione del dissesto finanziario alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- la previsione della spesa del personale 2023 è inferiore alla previsione definitiva di spesa del personale dell'ultimo bilancio approvato (2018) e rispetta il contenimento di tale spesa.

VISTI

- il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 24/01/2019;
- il Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con deliberazione di G. C. n. 50 del 09/08/2018;
- il Regolamento degli uffici e servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tenuto conto di quanto sopra considerato, visto ed esaminato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla Determina del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Servizi Finanziari - recante "**Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023**", attestando la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con le previsioni di bilancio e le norme in materia di contenimento della spesa di personale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, è sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(OCCHIPINTI dott. Francesco – Presidente)

(LIPARI dott. Filippo – Componente)

(GENTILE dott. Giovanni – Componente)